



**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**  
Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Raffaella Brogi Presidente e Relatrice  
Dott. Marco Valecchi Giudice  
Dott. Giulia Simoni Giudice

nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. r.g. 4/2021 promosso da:

**G.P. PALOMBELLA SNC DI GIUSEPPE PALOMBELLA E INNOCENTI  
IVANA MARIA**

ha emesso il seguente

**DECRETO**

*Rilevato che* la società **G.P. PALOMBELLA SNC DI GIUSEPPE PALOMBELLA E INNOCENTI IVANA MARIA** ha depositato ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall.;

*Rilevato che* società nei due anni antecedenti al presente ricorso non ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo art. 161 comma 6 l. fall, alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

*Ritenuta* la competenza di questo Tribunale;

*Ritenuto* altresì *che* ricorrano i presupposti per l'accesso alla procedura richiesta, atteso che:

- la società ricorrente è soggetta alle disposizioni sul fallimento in quanto non si trova nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 comma secondo l. fall., emergendo dagli ultimi tre bilanci depositati il superamento dei limiti da tale norma indicati con riferimento all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi ed ai debiti;
- l'impresa versa in stato di crisi come indicato nel ricorso e come si evince dalla documentazione allegata;

che è pendente istanza di fallimento nei confronti di parte ricorrente;

*Ritenuto*, sulla base delle anzidette risultanze, *che* possa essere concesso un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161 commi secondo e terzo l. fall. o, in alternativa, di una domanda ai sensi dell'art. 182 bis l. fall.; che tale termine possa essere concesso nella misura di 120 gg, tenuto conto della particolare complessità della situazione rappresentata nel ricorso e che non pendono istanze di fallimento;

*Rilevato che, in data 24 agosto è stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 118/2021 – entrato in vigore il giorno successivo – il quale, all’art. 22 stabilisce che: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è compreso fra sessanta e centoventi giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.”;*

*Ritenuto che* nella specie, non essendo date ulteriori e più approfondite indicazioni inerenti al progetto di superamento della crisi possa essere concesso, in pendenza della procedura fallimentare, il termine di giorni 90;

che è opportuno, ai fini della vigilanza anche sulle operazioni e le attività svolte dalla ricorrente per la predisposizione del piano, la nomina di un commissario giudiziale

### **P.Q.M.**

*Visto* l’art. 161 commi sesto, settimo, ottavo e decimo l. fall., dichiara ammissibile il ricorso e concede alla società ricorrente, termine di 90 giorni dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 l. fall. ovvero, in alternativa, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-*bis*, I comma, l. fall.

Nomina commissario giudiziale il dr. ANDREA SPINI.

*Visto* l’art. 161 ottavo comma l. fall., dispone che il debitore ogni trenta giorni, con decorrenza dalla data anzidetta, depositi presso la Cancelleria del Tribunale una relazione in ordine:

1. all’attività svolta, agli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione compiuti, questi ultimi da sottoporsi alla preventiva autorizzazione del Tribunale, con particolare riferimento alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale e a tutte quelle suscettibili di diminuire il patrimonio aziendale o accrescere la situazione debitoria, indicando altresì le eventuali istanze di fallimento ricevute e gli eventuali pignoramenti subiti;
2. all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano. Delega per la verifica circa i contenuti delle relazioni depositate dal debitore il Giudice relatore, affinché riferisca al Collegio in ipotesi di eventuali irregolarità.

il tutto sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato.

Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere, con l’avviso che, in caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo.

Manda al Commissario giudiziale per l’immediata comunicazione della propria pec al registro delle imprese territorialmente competente;

dispone la riunione della precedente procedura a quella iscritta a R.G. n. 90/2021.  
Così deciso nelle camere di consiglio da remoto<sup>1</sup>, 25/08/2021 e 27/08/2021

La Presidente  
dott. Raffaella Brogi

---

<sup>1</sup> Mediante Microsoft Teams ex art. 23, comma 9, D.L. n. 137/2020 conv. con modif. L. n. 176/2020, nonché D.L. n. 105/2021.